



REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto.

Delibera n.6 del 5.9.2025

INDICE

- Art.1 Doveri e deroghe
- Art.2 Mancanze disciplinari
- Art.3 Criteri generali
- Art.4 Sanzioni disciplinari
 - Art.4.1 Ammonizione
 - Art.4.2 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodo non superiore a 15 giorni
 - Art.4.3 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni
 - Art.4.4 Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
 - Art.4.5 Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi
- Art.5 Conversione delle sospensioni
- Art.6 Procedimento
- Art.7 Organo di disciplina
- Art.8 Impugnazioni
- Art.9 Organo di Garanzia
- Art.10 effetti delle sanzioni disciplinari

In allegato le tabelle che illustrano sinteticamente le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni.



Il presente documento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente con riferimento a:

- DPR 24 giugno 1998, n.249 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/07/29/098G0305/sg>
- DPR 21 novembre 2007, n.235 e Nota n. 3602/PO
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg>
https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot3602_08.html
- DL 1 settembre 2008, n.137 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/10/31/08A08012/sg>
- DL n.196 /2003 e regolamento EU 2016 n 679 –
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218 e
<https://www.garantepivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018>
- DPR 22 giugno 2009 n.122 -
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-08-19&atto.codiceRedazionale=009G0130&elenco30giorni=false
- DL 297/94 art 328 -
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0>
- la legge 71/2017 di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;
- il decreto recante le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica n. 183 del 7.9.2024
- la legge n. 150/2024 che introduce le modifiche relative al voto di condotta degli alunni nella scuola secondaria di II grado al fine di valorizzare l’importanza della responsabilità individuale e del rispetto reciproco come obiettivi fondamentali della scuola;
- le Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. - Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70 - nota prot. n.121 del 20.1.2025;
- le Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione, nota ministeriale prot. n. 3392 del 16.06.2025.



PREMESSA

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Esso assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento.

Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento (vedi link). Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

Art. 1- Doveri

1. Gli studenti sono obbligati al rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del Patto Educativo e di Corresponsabilità. In particolare, sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e dei loro ruoli. Debbono inoltre osservare i regolamenti vigenti in istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. In riferimento all'art 14, comma 7 del DPR n.22 del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale predisposto dagli organi collegiali. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute e deliberato dal Collegio Docenti, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. L'istituto prevede delle **deroghe** al presente art. 1 comma 2 solo per situazioni eccezionali certificate; nel caso la frequenza dello studente risulti inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato, in presenza di documentazione probante (ad es.: certificazione medica, dichiarazione attestante momentaneo trasferimento della sede abitativa)



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

convalidata dal Consiglio di Classe, che deve garantire la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, è possibile ammettere lo studente allo scrutinio finale. La valutazione comunque non può prescindere dalle prove scritte e/o orali e/o pratiche che gli studenti in oggetto dovranno sostenere nei luoghi e nei tempi opportuni.

3. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in ogni comparto dell'istituto.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti sono tenuti a un abbigliamento, un linguaggio e a un comportamento adeguati all'ambiente scolastico e/o alla situazione esterna in cui la classe si trova, con riferimenti ad aspetti di decoro e di sicurezza;

Art. 2 - Mancanze disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale.

1. Costituiranno mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali, politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale, violenza morale e/o psicologica.
2. Costituirà mancanza disciplinare il non rispetto della persona sia nella forma dell'ingiuria che del dileggio.
3. Costituiranno mancanza disciplinare atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei compagni e la loro esclusione dalla vita sociale del gruppo-classe e, più in generale, della scuola.
4. Costituiranno mancanza disciplinare azioni di ricatto e minaccia nei confronti di compagni e personale tutto della scuola.
5. Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, prescindendo dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.
6. Costituirà mancanza disciplinare l'aggressione fisica che metta concretamente e gravemente in pericolo chi la compie, chi la subisce e chi vi è vicino.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

7. Costituirà mancanza disciplinare l'utilizzo improprio di tutti gli strumenti tecnologici che possano anche ledere il diritto alla privacy. In particolare, per quanto concerne l'utilizzo dei cellulari:

VISTE le Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione, nota ministeriale prot. n. 3392 del 16.06.2025, è fatto divieto agli studenti di utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici personali durante le lezioni, negli intervalli e per tutto il tempo di permanenza a scuola. Tale disposizione, in linea con quanto ribadito dal Ministro, ha l'obiettivo di tutelare il diritto allo studio, rafforzare l'attenzione in aula e promuovere un clima scolastico rispettoso e favorevole all'apprendimento e della socialità. All'ingresso in Istituto gli smartphone devono essere spenti e non utilizzabili. Allo studente che venisse colto a farne uso improprio in qualsiasi momento per tutto il periodo di permanenza a scuola, saranno applicate le sanzioni di seguito specificate in tabella.

8. Costituirà mancanza disciplinare l'utilizzo di un linguaggio maleducato e offensivo, il turpiloquio e la bestemmia, nonché il disturbo reiterato delle lezioni.

9. Costituirà mancanza disciplinare il rifiuto ad assolvere il proprio dovere scolastico nonché le assenze, i ritardi reiterati e immotivati e la reiterata mancanza del materiale scolastico.

10. Costituiranno mancanze disciplinari la falsificazione-alterazione di documenti scolastici e avvisi alle famiglie, oltre che l'apposizione di firma falsa e l'uscita da scuola senza autorizzazione.

11. Costituiranno mancanze disciplinari l'introduzione e/o l'uso in istituto e negli spazi di pertinenza all'istituzione scolastica di sostanze alcoliche o stupefacenti, di oggetti pericolosi e facilitare l'accesso di persone estranee all'istituto senza autorizzazione e in particolare tutto ciò che possa arrecare danno o elevato allarme sociale.

12. Costituirà mancanza disciplinare il furto di oggetti personali o beni della scuola.

13. Costituirà mancanza disciplinare il danneggiamento di attrezzature e strumenti che fanno parte del patrimonio della scuola, oltre che di beni personali altrui, il non mantenimento della pulizia degli ambienti e degli arredi scolastici, ivi compresi i servizi igienici.

14. Costituirà mancanza disciplinare fumare nei locali della scuola o nelle sue immediate pertinenze.

15. Costituiranno mancanze disciplinari comportamenti scorretti e danni materiali al patrimonio pubblico e privato che si verificano nel corso di viaggi o visite d'istruzione.

16. Costituirà mancanza disciplinare il non rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in istituto e del patto di corresponsabilità.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

17. Costituirà mancanza disciplinare il non rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in istituto e/o dei regolamenti emanati dall'Istituzione scolastica sulla base di decreti ministeriali.

Art. 3 - Criteri generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre, esse tengono conto della situazione personale dello studente, cui è offerta (quando ciò sia effettivamente attuabile) la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto o di Enti esterni, individuati dalla scuola e convenzionati.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di Classe (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio di Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

Art. 4 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - la nota sul registro di classe
 - l'ammonizione scritta
 - la sospensione dalle lezioni



2. L'ammonizione scritta e la sospensione dalle lezioni sono irrogate per iscritto e vengono notificate allo studente interessato e alla famiglia tramite mail, fonogramma o consegna a mano; sono sempre adeguatamente motivate e consegnate in duplice copia allo studente. Quest'ultimo deve restituire una copia firmata alla segreteria didattica per presa visione da parte della famiglia in caso di ammonizione; in caso di sospensione lo studente dovrà consegnare anche l'eventuale modello firmato per la convenzione della sanzione in lavori socialmente utili.

Art. 4.1 - Ammonizione

1. L'ammonizione scritta è irrogata dal Dirigente Scolastico, sia per infrazione direttamente accertata dallo stesso, sia su proposta del Coordinatore di Classe.
2. Il provvedimento dell'ammonizione scritta è registrato agli atti della Presidenza e inserito nel fascicolo personale dello studente.

Art. 4.2 - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

1. Si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni; l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe nella sua composizione allargata e ha ripercussioni sulla partecipazione dello studente a visite guidate, viaggi di istruzione e/o a partecipazione ad attività progettate dalla scuola.
2. Qualora fra le componenti elette negli organi di disciplina del Consiglio di Classe nella sua componente allargata vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, e/o i suoi genitori, questi sono sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti, qualora presenti nei verbali delle relative elezioni.
3. Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe nella sua componente allargata: tale convocazione va notificata alla famiglia e allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.
4. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene



riportato esclusivamente l'esito della votazione.

5. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
6. L'organo di disciplina Il Consiglio di Classe convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire un'ammonizione.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8. In deroga al limite generale previsto dal comma 1, il Consiglio di Classe può stabilire un periodo di allontanamento superiore ai quindici giorni; in tale caso il Consiglio di Classe richiede la convocazione del Consiglio di Istituto, da cui viene comminata la sanzione.

Art. 4.3 - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

1. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, vessazioni etc.);
 - deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 1° comma dell'art. 4.2 del presente Regolamento Disciplinare. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
3. l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 4.4 - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

1. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

2. Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 4.3 e 4.4, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Nel caso di sospensioni che proseguano oltre il termine dell'a.s., l'effetto della sospensione sarà ripreso nell'a.s. successivo, a meno che lo studente non abbia richiesto la commutazione della sanzione in lavori socialmente utili.

Art. 4.5 - Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

1. Nei casi più gravi di quelli già indicati all'art.4.4 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

2. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Art. 5 - Conversione delle sospensioni

1. L'organo che commina la sanzione della sospensione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica e/o delle associazioni attive sul territorio, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare per un numero di ore che sia almeno doppio o triplo del numero di giorni oggetto di sospensione.
2. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in una prestazione di aiuto per quanto concerne la sistemazione degli spazi, la cura degli ambienti, il mantenimento della pulizia, nonché percorsi concordati presso enti che operano nel territorio.
3. Qualora le condizioni stabilite dal Consiglio di Classe sull'attività di conversione non vengano rispettate, essa viene immediatamente revocata dal dirigente Scolastico e rientra in vigore la sospensione.
4. Qualora la conversione non venga richiesta dal genitore di un alunno minorenni o dall'alunno maggiorenne, il provvedimento di sospensione diventa esecutivo. La richiesta della conversione sospende ma non annulla il provvedimento disciplinare, il cui decreto di attuazione va inserito nel fascicolo personale come la richiesta di sospensione e il decreto delle modalità della sua attuazione.
5. In caso di reiterazione del comportamento negativo o di estrema gravità dello stesso, che necessitasse ulteriore sospensione, questa non potrà più essere commutata in attività a servizio della comunità scolastica o di enti alternativi. Lo studente, dunque, non potrà rientrare a scuola fino al termine dei giorni di sospensione, ma la scuola manterrà i contatti con la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 6 - Procedimento

1. Non può essere irrogata alcuna sospensione senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni può sentire i soggetti



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

2. Il Consiglio di Classe è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 7 - Organo di disciplina

1. L'Organo di disciplina che può irrogare la sanzione della sospensione fino a 15 giorni è costituito dal Consiglio di Classe cui partecipano i docenti della Classe, i rappresentanti degli studenti e dei genitori degli studenti e che per questo motivo si riunisce sotto la presidenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

2. L'organo di disciplina viene rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico; qualora non abbiano ancora avuto luogo le elezioni degli organi collegiali, faranno parte dell'organo di disciplina i rappresentanti eletti nell'anno scolastico precedente.

3. Nel caso in cui questi ultimi non siano disponibili, la collegialità dell'organo di disciplina è comunque garantita dalla presenza del preside, del coordinatore e dei docenti della classe, che possono procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione.

4. L'Organo di disciplina si può riunire anche "Ad horas", ovvero con un preavviso non inferiore a 24 ore per motivi gravi e urgenti: la convocazione viene corredata della necessaria documentazione, se presente.

5. Il Consiglio di Istituto delibera i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni su proposta dei rispettivi consigli di classe per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

Art. 8 – Impugnazioni (nota min. n. 3602/PO e DPR n. 249/1998)

1. Avverso la sanzione disciplinare della sospensione è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.328 comma 4 del D.Lgs. n.297/94 . L'Organo di Garanzia interno dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla data in cui è stato notificato il ricorso all'istituzione scolastica. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che essere confermata.

2. Il sistema di impugnazione non andrà a incidere automaticamente sulla esecutività della sanzione



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà dunque essere eseguita pur in pendenza di impugnazione.

3. L'avvenuta conversione della sospensione comporta rinuncia all'impugnazione.

Art. 9 - Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

2. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è costituito da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Regolamento di Istituto dovrà sempre precisare la composizione del suddetto organo in ordine al numero dei suoi membri e alle procedure di elezione e subentro degli stessi membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti in caso di incompatibilità (es: qualora faccia parte dell'organismo lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organismo lo studente sanzionato o un suo genitore).

3. Il procedimento innanzi all'Organo di Garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso alla sanzione disciplinare da parte dello studente o di chi ne fa le veci.

4. L'Organo di Garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese. Nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

5. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

7. L'Organo di Garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.

8. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

9. È possibile ricorrere ulteriormente presso l'Organo di Garanzia Regionale contro le violazioni contenute nel Regolamento Disciplinare di Istituto entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione. Non è in alcun caso ammissibile l'audizione orale del ricorrente o di altri contro interessati. L'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

Art. 10 - Effetti delle sanzioni disciplinari

Tutte le sanzioni concorrono automaticamente a determinare il voto intermedio e finale di condotta

MANCANZA DISCIPLINARE	NOTA SUL REGISTRO ELETTRONICO e COMUNICAZIONE AI GENITORI e/o CONVOCAZIONE DEGLI STESSI	AMMONIZIONE SCRITTA	SOSPENSIONE DALLE LEZIONI 1-15 gg	SOSPENSIONE DALLE LEZIONI da 5 a 15 gg
------------------------------	--	----------------------------	--	---

BULLISMO E DISCRIMINAZIONE					
1	discriminazione per motivi religiosi, morali e politici, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale	episodio lieve	singolo episodio lieve-media entità	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
2	Mancanza di rispetto nei confronti della persona, sia nella forma dell'ingiuria che del dileggio	episodio lieve	singolo episodio lieve-media entità	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
3	- atteggiamento di prevaricazione nei confronti dei compagni e la loro esclusione dalla vita sociale del gruppo classe e più in generale della società; - allearsi dentro il gruppo ai fini della prevaricazione e dell'offesa diretta/indiretta della persona; - relegare la persona fuori dalla vita sociale del gruppo	episodio lieve	singolo episodio lieve-media entità	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
4	ricatto/minaccia	episodio lieve	singolo episodio lieve-media entità	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
5	violenza morale/psicologica	episodio lieve	singolo episodio lieve-media entità	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità

6	aggressione fisica che metta concretamente e gravemente in pericolo chi la compie, chi la subisce e chi vi è vicino	episodio lieve	singolo episodio lieve-media entità	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
USO DEL CELLULARE e CYBERBULLISMO					
7	Violazioni delle disposizioni relative all'utilizzo improprio del cellulare e di tutti gli strumenti tecnologici che possano anche ledere il diritto alla privacy -	singolo episodio	al terzo episodio, lo studente viene accompagnato a scuola dai genitori il giorno seguente per il ritiro dell'ammonizione	reiterati e/o gravi episodi/mancato accompagnamento a scuola da parte dei genitori per il ritiro dell'ammonizione.	reiterati e/o molto gravi episodi
8	LINGUAGGIO OFFENSIVO				
	disturbo reiterato delle lezioni, interventi inopportuni	fino a 3 episodi	4° nota sul RE	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
	utilizzo di linguaggio maleducato e offensive, turpiloquio e bestemmia	fino a 3 episodi di lieve entità	4° nota sul RE	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
9	RIFIUTO AD ASSolvere IL PROPRIO DOVERE SCOLASTICO				
	mancaza del materiale scolastico	fino a 3 episodi	4° nota sul RE	rifiuto sistematico	
	rifiuto a sostenere le verifiche	fino a 3 episodi	4° nota sul RE	rifiuto sistematico	

	Assenze, ritardi e uscite anticipate reiterate e immotivate	al 9° ritardo/uscita anticipata	10° ritardo/uscita anticipate. Dopo 20 giorni di assenza, prima comunicazione ufficiale ai genitori da parte della Presidenza; dopo 40 giorni di assenza, seconda comunicazione ufficiale ai genitori da parte della Presidenza	13° ritardo/uscita anticipata	
10	INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI				
	uscire dalla scuola senza autorizzazione del DIRIGENTE SCOLASTICO o suo delegato			singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
	Alterazione/falsificazione di documenti scolastici (pagelle, registri)			singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
	alterazione/falsificazione di comunicazioni e/o avvisi della scuola alle famiglie			singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
	uso e/o apposizione di firma falsa			singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
11	INTRODUZIONE NON AUTORIZZATA DI OGGETTI O PERSONE				

	introduzione e uso di bevande alcoliche		singolo episodio	evidente stato di ebbrezza	evidenti danni alla salute causati da assunzione di alcool
	introduzione/spaccio di sostanze stupefacenti			singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
	introduzione di oggetti pericolosi e di persone estranee all'istituto senza autorizzazione che possano violare le norme di tutela della salute e della sicurezza e/o che possano commettere atti di reato, e di tutto ciò che possa ingenerare un elevato allarme sociale		singolo episodio lieve-media entità	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
12	furto di oggetti personali o beni della scuola	episodio lieve	singolo episodio lieve-media entità	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
13	atti di vandalismo su arredi e/o e beni personali e/o attrezzature della scuola, compresi i servizi igienici		singolo episodio lieve-media entità	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità
13	non mantenimento della pulizia degli ambienti e degli arredi scolastici, inclusi i servizi igienici	fino a 3 episodi	4° nota sul RE		
13	violazione delle disposizioni relative ai comportamenti da tenersi nei laboratori e negli spazi attrezzati; utilizzo non responsabile e/o non autorizzato di strumenti e attrezzature di laboratorio e/o di internet	episodio di lieve entità	2° nota sul RE	reiterazione del singolo episodio	

14	fumare nei locali della scuola e nelle sue immediate pertinenze	1 episodio e pagamento della sanzione amministrativa	2° nota sul RE e pagamento della sanzione amministrativa	reiterazione del singolo episodio	
15	disattesa delle disposizioni di sicurezza e di organizzazione impartite dagli accompagnatori nel corso di uscite didattiche o viaggi di istruzione.			singolo episodio	episodi reiterati
15	comportamenti scorretti e danni materiali al patrimonio pubblico e privato che si verificano nel corso di uscite didattiche o viaggi di istruzione.			singolo episodio	episodi reiterati
16	mancato rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in Istituto e del patto di corresponsabilità.	fino a 3 episodi di lieve entità	4° nota sul RE	singolo episodio grave entità e/o reiterati episodi di lieve-media entità	singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità

N.B.

1. Nel caso di mancanze non immediatamente riconducibili alla tabella, si procede secondo il criterio di affinità.
2. Il palese impegno a migliorarsi da parte dello studente DEVE costituire circostanza attenuante.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Stefania CERA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993